


Mobilità

Mia moglie insegna presso una scuola pubblica del paese in cui viviamo. È invalida al 75% per serie difficoltà motorie nel camminare su lunghe distanze. La sua scuola dispone di un'ampia area di parcheggio interna, ma da quest'anno il dirigente scolastico ha dato disposizione di vietare l'accesso ai veicoli, tenendo chiuso con il lucchetto il cancello carrabile. Mi rivolgo a voi per sapere se mia moglie può opporsi a tale direttiva del dirigente essendo in possesso del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità.

In merito alla situazione descritta, ci siamo confrontati con l'Anglat, associazione impegnata a livello nazionale sui temi della guida e del trasporto di persone con disabilità. Essere titolari del contrassegno unificato per le persone con disabilità (Cude), di per sé non implica il riconoscimento del diritto all'accesso e parcheggio in aree private, sebbene debba essere garantito il passaggio pedonale da parte di una persona su sedia a ruote. Nel caso specifico, è il responsabile dei locali ovvero il dirigente al patrimonio, a dover normare l'accesso carrabile dell'area non

pubblica (anche se di un ente pubblico) nel rispetto dei dettami degli articoli numero 188 e 381 del Codice della strada. Pertanto, è necessario che la signora interessata a parcheggiare nell'area interna, proceda a sottoporre una richiesta scritta al responsabile della struttura (patrimonio), se necessario con l'eventuale supporto di un'associazione di categoria, oppure del sindacato locale, motivando l'effettiva necessità oggettiva in relazione alla disabilità riconosciuta, nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con la legge 18/2009.



Agevolazioni fiscali

Sono il padre di un ragazzo con disabilità psichica con legge 104/92 articolo 3, comma 3. Volevo acquistare una macchina con le agevolazioni fiscali, ma il concessionario mi ha detto che la documentazione non è sufficiente a stabilire se posso usufruire dei benefici. Volevo sapere se il verbale di accertamento dell'handicap dal quale risulta che mio figlio si trova in situazione di handicap grave, l'autocertificazione attestante che nei quattro anni precedenti non ho beneficiato dell'applicazione dell'Iva agevolata e l'autocertificazione, che è fiscalmente a mio carico, sono sufficienti.

Per usufruire delle agevolazioni auto, le persone con disabilità mentale o psichica devono essere riconosciute invalide civili, titolari di indennità di accompagnamento e risultare in possesso della certificazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104/92), sono escluse quindi le persone con disabilità titolari di indennità di frequenza. Nella sua e-mail non è però specificato se suo figlio ha l'indennità di accompagnamento o di frequenza e, per questo motivo, la documentazione non può considerarsi completa. Anche il verbale di accertamento dello stato di handicap, oltre alla gravità, deve specificare che si tratta di disabilità psichica.

Se il verbale della 104/92 non fa riferimento alla condizione di disabilità psichica, lo stato di handicap può essere

attestato anche da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione: «con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita». In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.